

# *La guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti*

## *Artt. 186 - 186bis e 187 C.d.S.*



**Davide Rosi**  
*Isp. C. Polizia Locale a.r.*



# **Art. 186 C.d.S. comma 1**

***“E’ vietato guidare in stato di ebbrezza  
in conseguenza  
dell’uso di bevande alcoliche”***

La prescrizione della  
norma è rivolta **esclusivamente**  
**a chiunque si ponga alla guida di un veicolo**  
di cui agli artt. **46** (*nozione di veicolo*)  
e **47** (*classificazione dei veicoli*) C.d.S.

***(anche il velocipede ed il monopattino sono veicoli)***

**Secondo l'art. 115 C.d.S. si guidano i veicoli e si conducono gli animali da tiro, da soma o da sella, gli armenti, le greggi**

**Quindi gli art. 186, 186bis e 187 C.d.S.**

**NON SONO APPLICABILI a:**

- **pedoni**
- **chi conduce animali da tiro, soma o sella, armenti e greggi**
- **chi utilizzi macchine per uso di bambini aventi caratteristiche non superiori ai limiti stabiliti dal Reg. Esec. C.d.S.**
- **chi utilizzi macchine per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici, anche se asservite da motore**
- **chiunque utilizzi tavole, pattini e/o altri acceleratori di andatura (*sebbene il loro uso sia vietato sulle carreggiate delle strade – art. 190 cc. 8-9 C.d.S.*)**

**Si procederà ai sensi dell'art. 688 c.p.**

**Art. 688 - Ubriachezza**

**Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309**



Si parlerà, quindi, di **“guida in stato di ebbrezza”** per coloro che circolano su strada alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di alcool



e di **“ubriachezza”** per chiunque circoli in luogo pubblico o aperto al pubblico **NON** alla guida di un veicolo



## Valori limite di alcoemia in auto



*“Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un **tasso alcolemico superiore a 0,5 (g/l)** l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”. (comma 6)*

**NON E’ considerato in stato di ebbrezza chi presenta un tasso alcolemico inferiore o uguale a 0,5!!!**



Il tasso **uguale a 0,5 g/l** non integra la violazione della lett. “a”  
il tasso **uguale a 0,8 g/l** non integra quella della lett. “b”  
e quello **uguale a 1,5 g/l** quella della lett. “c”  
E’ necessario che i limiti siano superati

**I centesimi hanno valore? (0,51 – 0,81 – 1,51 g/l)**

## Art. 186 C.d.S. comma 2

*“Chiunque **guida in stato di ebbrezza** è punito,  
ove il fatto non costituisca più grave reato:*

**a)** con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un **tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 (g/l)**. **All'accertamento della violazione** consegue la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da tre a sei mesi**;

**b)** con **l'ammenda** da euro 800 a euro 3.200 e **l'arresto** fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un **tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)**. **All'accertamento del reato** consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno**;

**c)** con l'**ammenda** da euro 1.500 a euro 6.000, l'**arresto** da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad **un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)**

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da uno a due anni**

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

**La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.**

Con la **sentenza di condanna** ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena,

è sempre disposta la **confisca del veicolo** con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.



Le pene previste dalle *lettere “b” e “c”* , in quanto reati, sono comminate dal **Giudice Monocratico del Tribunale Ordinario** (comma 2ter), quella di cui alla *lettera “a”* dagli stessi **operatori di Polizia Stradale** accertatori dell’illecito

Il reato è caratterizzato dall’elemento psicologico della **“colpa”**, ossia *“un evento che, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”* (art. 43 c. 3 c.p.).

Di una colpa **specificata** perché viola norme, regolamenti, ordini e discipline e di una colpa **cosciente** poiché il soggetto prevede l’evento, ma è quasi certo che non si verificherà, perché si ritiene in grado di impedirne la realizzazione

• lett. “a”:

**sanzione  
amministrativa  
pecuniaria**

**+**

**sanzione  
accessoria  
sospensione della  
patente di guida da  
3 a 6 mesi**

lett. “b”:

**una sanzione penale  
(ammenda e arresto  
fino a 6mesi)**

**+**

**sanzione accessoria  
sospensione della  
patente di guida  
da 6 mesi a 1 anno**

lett. "c":

una sanzione  
penale (ammenda  
e arresto da 6  
mesi a 1 anno)



sanzione accessoria sospensione  
della patente di guida da 1 a 2 anni se  
il conducente e il proprietario  
coincidono  
se NON coincidono la sospensione  
della patente di guida è raddoppiata

E' prevista **recidiva nel biennio** con sanzione accessoria della **revoca** della  
patente di guida

E' prevista **confisca del veicolo con sentenza di condanna**

**Se la violazione è commessa  
alla guida di un veicolo per cui  
non è necessaria  
la patente di guida  
non si procede al suo ritiro  
né alla sua sospensione**



**Nel caso di violazioni di natura penale (lettere “b” e “c”) commesse tra le ore 22 e le ore 7 l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà (comma 2-sexies)**

**L’aumento notturno** era previsto anche per la violazione di cui alla **lett. “a”** quando ancora l’illecito aveva natura penale. Con l’avvenuta **depenalizzazione**, operata dalla L.120/2010, tale aggravante non è stata prevista



# Art. 186 Comma 2 - CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE

*(NON C'E' STATO INCIDENTE)*

Violazione	Verb. Acc. Viol.	Ann. PG	Ritiro patente per sospensione	Decurt. Punti 10	Aum. Nott.no tra le 22 e le 7	Elez. Domicilio	Fermo amm.vo	Sequestro amm.vo
<b>Lett. "a"</b> Tasso > 0,5 e ≤ 0,8 g/l	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO
<b>Lett. "b"</b> Tasso > 0,8 e ≤ 1,5 g/l	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
<b>Lett. "c"</b> Tasso > 1,5 g/l	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI*

\*La misura cautelare del sequestro ai sensi dell'art. 224ter C.d.S. si applica solo se conducente e proprietario sono la medesima persona o se il conducente è anche il comproprietario del veicolo.

Se il proprietario è **estraneo** all'illecito la misura cautelare del sequestro non si applica

## **Come funziona la sospensione? Posso avere un permesso di guida?**

**Art. 218 c.2° CdS.** L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione.

Entro il termine di cui al primo periodo, **il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida,**

**per determinate fasce orarie, e, comunque di non oltre tre ore al giorno,** adeguatamente motivato e documentato per ragioni di **lavoro**, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della **legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.

Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza.

Qualora questa sia accolta, **il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.** L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.



# Art. 186 comma 2 Bis

*Se il conducente in stato di ebbrezza*

***provoca un incidente stradale***

***le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate***

***ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.***

*Qualora per il conducente che provochi un **incidente** stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un*

***tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l***

***la patente di guida è sempre revocata***

# **CHI PROVOCA UN SINISTRO STRADALE**

A questa norma soggiace **soltanto chi**, pur guidando in stato di ebbrezza alcolica, **provoca** un sinistro stradale,

cioè **chi ha responsabilità o corresponsabilità** nel fatto

perché a causa del suo stato di alterazione ha commesso altre violazioni alla disciplina della circolazione stradale (Norme di Comportamento di cui al Titolo V C.d.S.)

**anche senza il coinvolgimento di terzi** (se fa tutto da solo è comunque punito)

**Le sanzioni di cui al comma 2bis NON SI APPLICANO a chi resta coinvolto in un incidente stradale non avendone la responsabilità**

*Es.: veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza tamponato mentre è fermo al semaforo e non emerge alcuna responsabilità a suo carico*

## Art. 186 comma 2bis

### *Incidente stradale con responsabilità piena o corresponsabilità*

Violazione	Verb. Acc. Viol.	Ann. PG	Ritiro patente per sospensione	Decurt Punti	Aum. nott.no tra le 22 e le 7	Elezione Domicilio	Fermo amm.vo	Sequestro amm.vo
<b>Lett. "a"</b> Tasso > 0,5 e ≤ 0,8 g/l	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI** 180 gg tutti subito	NO
<b>Lett. "b"</b> Tasso > 0,8 e ≤ 1,5 g/l	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI** 30 gg subito e 150 gg a sentenza di condanna	NO
<b>Lett. "c"</b> Tasso > 1,5 g/l	NO	SI	SI*	SI	SI	SI	NO	SI**

\*In caso di incidente stradale è sempre prevista la revoca della patente di guida per chi supera il tasso di 1,5 g/l.

\*\*La sanzione accessoria del **fermo** e la misura cautelare del **sequestro** ai sensi dell'art. 224ter C.d.S. si applicano **solo se conducente e proprietario sono la medesima persona o se il conducente è anche il comproprietario del veicolo.**

Se il proprietario è **estraneo** all'illecito **non si applicano**

# Art. 186 comma 3: *i cosiddetti «precursori»*

*“Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4 **gli organi di Polizia stradale** di cui all'articolo 12 secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica **possono sottoporre** i conducenti ad **accertamenti qualitativi non invasivi** o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”.*



## Gli organi di Polizia Stradale

- nel caso di un normale controllo di Polizia Stradale
- in caso di incidente
- *dopo aver accertato una specifica sintomatologia* relativa allo stato di alterazione psico-fisica

al solo scopo della ricerca, della individuazione  
e della conservazione degli elementi di prova

**possono**

(cioè hanno facoltà decisionale e **non si tratta** di un obbligo)  
sottoporre il soggetto ad accertamenti qualitativi attraverso  
*una informale* attività di Polizia Giudiziaria

Tali accertamenti devono essere **NON INVASIVI**, *esperiti secondo le modalità indicate dal Ministero dell'interno e nel pieno rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica del soggetto*

Tra tali tipi di accertamenti sono annoverate le prove come i *test alcolemici monouso (c.d. "palloncino")*,  
*e quelle effettuate attraverso l'utilizzo di apparecchi portatili*  
il più comune dei quali è: l'**Alcoblown**




**L'aria espirata e insufflata consente ai sensori presenti di far accendere una delle due luci colorate presenti sull'apparecchio.**


**I colori delle luci sono identici a quelli di una comune lanterna semaforica:  
verde, giallo e rosso.**



**Verde: il soggetto non ha assunto sostanze alcoliche o ne ha assunte in quantità ridotta tale da non costituire violazione di legge.  
Il test è negativo**



**Giallo: il soggetto ha assunto sostanze alcoliche tali da poter configurare un illecito meglio verificabile con etilometro.  
Il test è positivo**



**Rosso: indica una estrema probabilità di positività al futuro accertamento con l'etilometro.  
Il test è positivo**

I precursori etilometrici in dotazione sono tarati a 0,5 g/l e

**NON RILEVANO tassi inferiori**

Non sono, quindi, utilizzabili per l'accertamento della violazione di cui all'art. 186 *bis* comma 2 C.d.S. (tasso compreso tra 0 e 0,5 g/l)

In quest'ultimo caso si dovrà procedere direttamente con l'accertamento di cui all'art. 186 comma 4 o comma 5.



L'accertamento effettuato con Precursore Etilometrico

**NON EQUIVALE ad un accertamento qualitativo con valore legale**

ma è un mero **accertamento di tipo "preliminare"**

a seguito del quale l'organo di Polizia procedente continuerà la fase di indagine e di raccolta degli elementi di prova attraverso la sottoposizione del soggetto agli accertamenti

di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 186.



In tale fase, in quanto “preliminare”, **NON E' RICHIESTA l'informativa** di cui all'art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p. **circa la facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia** poiché non rientrante nella categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 c. 3 c.p.p.

*“... **l'obbligo di dare l'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att., cod. proc. pen. non sussiste nel caso in cui il conducente del veicolo sia sottoposto agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall'art. 186, comma terzo, cod. strada: essi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 cod. proc. pen.***  
*(cfr. Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015).*

*L'esame mediante il c.d. "precursore", infatti, costituisce **un'attività informale della Polizia Giudiziaria, diretta ad assicurare le fonti di prova mediante un'azione di ricerca, individuazione e conservazione, sostanzialmente libera nei modi del suo svolgimento in quanto, non riguardando direttamente la formazione della prova, non è necessario assicurare che essa non tramodi in arbitrio** (Corte di Cassazione del 9/11/2017 n. 51284).*

<b>Accertamento preliminare ex art. 186 c. 3 C.d.S.</b>	<b>Avviso orale della facoltà di farsi assistere dal legale di fiducia</b>	<b>Etilometro accertamento ex art. 186 c. 4 C.d.S.</b>
<b>Precursore Etilometrico</b>	<b>NO</b>	<b>Luce verde: NO Luce gialla : SI Luce rossa : SI</b>

**Il rifiuto**  
**all'accertamento preliminare**  
**con precursore**  
**costituisce violazione di cui al comma 7**

Per rilevare la tipica sintomatologia dello stato di ebbrezza  
**non è affatto necessario essere medici o infermieri.**

Si tratta di elementi perfettamente percepibili e **rilevabili da chiunque**  
concernenti aspetti oggettivi della fisicità del soggetto  
o comportamenti/atteggiamenti da questo posti in essere



**Compito della Polizia Giudiziaria** procedente

è quello di **riferire** (art. 347 c.p.p.)

riportando tanto nei verbali redatti all'uopo (ex art. 354 c. 3 c.p.p.)

*nel Verbale di Accertata Violazione (lett. »a«)*

o nella **Annotazione di Polizia Giudiziaria** (art. 357 c.p.p.)

***tutti quegli elementi sintomatici***

dai quali si è compreso che il soggetto stesse guidando un veicolo  
essendo in stato di alterazione psico-fisica  
dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche

Si tratta una **precisa e chiara previsione di legge** presente anche nell'**art. 379 c. 3 Reg. Esec. C.d.S.:**

*“Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, **resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato***

*ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale*

***le circostanze sintomatiche  
dell'esistenza dello stato di ebbrezza  
desumibili***

*in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida”*

## ***Art. 186 C.d.S. comma 4***

- **Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo**
- **in ogni caso d'incidente**
- **ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool**

**gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12**

**anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando**

**hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento**

# **ETILOMETRO** (art. 379 c. 4 Reg.Esec. C.d.S.)

**“L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcolica nell'aria espirata è denominato **etilometro**”**

**Oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale”**



FIRMA OPERATORE:

*[Handwritten signature]*

\*\*\*\*\*

LUOGO:

ARZIGNANO-VIA IV MARZILI

\*\*\*\*\*

ALCOTEST 7110 MKIII

SERIE NR.: ARAH-0015

PROVA NR.: 1075

DATA : 11.12.19

INIZIO: 17:16 S

\*\*\*\*\*

\* AUTOTEST CORRETTO \*

\* ZEROTEST CORRETTO \*

\*\*\*\*\*

\* RISULTATO ANALISI \*

\* \*

\* 5.12 g/l \*

\* \*

\*\*\*\*\*

\* ZEROTEST CORRETTO \*

\*\*\*\*\*

FINE : 17:18 S

\*\*\*\*\*

COGNOME :

**L'etilometro deve essere esaminato presso il CSRPAD prima della sua messa in uso**

*(visita preventiva di cui all'art. 379 c. 7 Reg. Esec. C.d.S.)*

**e, successivamente,**

**deve essere **revisionato annualmente** con esito appositamente trascritto sul libretto metrologico (art. 379 c. 8 Reg. Esec. C.d.S.)**

**Il **libretto metrologico** in originale deve sempre essere aggiornato e accompagnare l'etilometro**

**L'uso del macchinario senza il libretto può comportare la nullità dell'operazione**

**A richiesta delle parti il libretto può essere visionato e ne può essere anche richiesta copia (art. 366 c.p.p.)**



## Quando si effettua l'accertamento con etilometro?

Quando:

- Il soggetto è stato già sottoposto a test preliminare (*precursore etilometrico*) che ha dato **esito positivo**;
- In ogni caso di **incidente stradale**;
- Quando il soggetto ha una **evidente sintomatologia** caratterizzante lo stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di alcool;

## Dove si svolge il test con l'etilometro??

- sul luogo del fatto, ossia nella località del normale controllo di Polizia Stradale o in quello dell'incidente
- **accompagnando il soggetto presso il Comando più vicino al luogo del fatto**

In assenza di lesioni **non è consentito** svolgere accertamento presso le strutture ospedaliere

*“...la P.G. può ricorrere alla misurazione mediante etilometro anche in caso di conducenti coinvolti in incidente stradale e che **non sussista**, in tali ipotesi, alcun obbligo di delegare l'accertamento del tasso alcolemico ad un presidio sanitario”.*

*(Corte di Cassazione – sentenza 09/11/2017 n. 51284)*



## **Le prove cui il soggetto deve essere sottoposto sono DUE.**

La norma (art. 379 c. 2 Reg. Esec. C.d.S.)

prevede un **intervallo** prestabilito di **5 minuti**

Qualora sia cambiato deve esserlo sempre in eccesso e mai in difetto

**(non sono consentite due prove ad un intervallo inferiore ai 5 minuti)**



**Cosa fare se l'esito delle due prove ricade in due fasce differenti, ad es.**

- 1<sup>a</sup> prova 1,48 g/l - 2<sup>a</sup> prova 1,54 g/l
- 1<sup>a</sup> prova 1,54 g/l - 2<sup>a</sup> prova 1,48 g/l
- 1<sup>a</sup> prova 0,54 g/l - 2<sup>a</sup> prova 0,49 g/l

Se durante l'esecuzione di una prova il risultato indica la dicitura

**"volume insufficiente"**

l'operatore **potrebbe procedere** (*ne ha facoltà ma non è obbligato*)

**ad effettuare una ulteriore prova** (*ovviamente non all'infinito in quanto trattasi di accertamento urgente ed irripetibile*)

oppure

**contestare la violazione sulla base delle risultanze dei test**

***"In mancanza di un'espressa segnalazione di errore, la dicitura  
"volume insufficiente" prova soltanto il fatto che***

***la quantità d'aria introdotta nell'etilometro è stata minore di  
quella occorrente per una rilevazione ottimale, ma  
evidentemente sufficiente per fornire un dato affidabile"***

*(Corte di Cassazione - sentenza 22/07/2019 n. 32504)*

Se l'etilometro non ha la funzione di **cambio automatico dell'ora** da solare a legale e viceversa **correggere a penna l'orario sullo scontrino**:

***“Non è indice di malfunzionamento l'orario posto a penna sullo scontrino a causa del mancato aggiornamento dell'orologio strumentale”***

*(Cass. Pen. IV – sentenza del 25/03/2014 n. 13998)*



**Se durante l'effettuazione delle due prove  
si verifica qualche accadimento**

per cui si riesce ad ottenere una sola risultanza anziché due,  
se la prova effettuata è superiore al limite indicato dalla norma  
si potrà procedere comunque indicando bene nell'informativa  
i motivi che hanno reso impossibile  
l'effettuazione della seconda prova

***“Se dopo la prima prova con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l il  
conducente, a causa del suo stato, non riesce ad effettuare la seconda  
si considera quell'unico risultato prova sufficiente”***

*(Cass. Pen. IV – sentenza del 14/03/2017 n. 12199)*

Se il soggetto **non riesce a terminare la prova *per mero errore***  
si rispiega meglio come farla e si ripete l'operazione

Se il soggetto pone in essere volontariamente

**comportamenti ostativi atti ad impedire**

**o a ritardare l'esecuzione delle prove**

*(es. nonostante invitato a soffiare non lo fa, oppure nonostante invitato a soffiare in un certo modo lo fa in modo che l'apparecchio non rilevi e analizzi l'aria alveolare, oppure rifiuti, oppure perda tempo ritardando l'accertamento)*

**si contesterà direttamente la violazione di cui al comma 7**

**Se il soggetto minaccia gli operatori**

**concorre il reato di cui all'art. 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale)**

# Il verbale di accertamento urgente sulle persone

L'art. 354 c.p.p. prevede ai commi 2 e 3:

*“2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, **gli ufficiali di polizia giudiziaria** compiono i necessari **accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose**. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.*

*3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli **ufficiali di polizia giudiziaria** compiono i necessari **accertamenti e rilievi sulle persone** diversi dalla ispezione personale.*



L'accertamento sulle persone diviene **urgente ed indifferibile**  
per la opportuna verifica del tasso alcolemico

Sebbene la norma, al comma 3, dica esplicitamente che

**“gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono”**

è bene o ricordare che secondo l'**art. 113 disp. att. cod. proc. pen.**

**“nei casi di particolare necessità e urgenza**

***gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del codice  
possono essere compiuti***

**anche dagli agenti di polizia giudiziaria”**

Quando si procede a svolgere accertamenti urgenti sulle persone  
è obbligatorio redigere

**verbale di accertamento urgente sulle persone ai sensi dell'art. 354 c. 3 c.p.p.**

Tale verbale deve contenere tutti gli elementi necessari quali:

- **la data e l'ora** in cui si redige l'atto
- **da cosa scaturisce l'accertamento** (*descrizione dettagliata della sintomatologia, eventuale accertamento preliminare con precursore che ha dato esito positivo, indicazione del fatto -ossia se si tratta di un normale controllo di Polizia Stradale o di un incidente-*)
- **L'avviso orale circa la possibilità di farsi assistere da un difensore**
- **il luogo in cui viene effettuato l'accertamento** (se sul posto o con accompagnamento presso il Comando più vicino o in ospedale)
- **come viene effettuato l'accertamento** (*indicare il tipo di macchinario specificando l'omologazione e il numero di serie*)
- **l'indicazione delle due prove**
- **la sottoscrizione autografa degli accertatori, del soggetto sottoposto ad accertamento e, se intervenuto, del difensore**

Al soggetto sottoposto ad accertamenti **NON VA MA rilasciata copia** del verbale poiché trattasi di atto di Polizia Giudiziaria

# **L'informativa del diritto di essere assistito dal difensore di fiducia**

**L'art. 356 c.p.p. prevede**

**“Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, *senza diritto di essere preventivamente avvisato*, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 ...”**

**e l'art. 114 disp. att. c.p.p.**

**“Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che *ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia*”**



**All'atto della richiesta al soggetto di essere sottoposto ad accertamento** attraverso apparecchiatura etilometrica sul luogo del fatto o con accompagnamento presso il Comando più vicino o presso l'ospedale (*nel caso di accertamento ai sensi del comma 5 del 186*) **l'organo di Polizia** che procede **ha l'obbligo** di **informare** il soggetto della **facoltà di essere assistito da un legale di fiducia**

Tale obbligo si risolve giuridicamente in un **mero avviso orale** che **deve** essere sempre dato nei casi richiesti e per il quale **non è obbligatorio attendere l'avvocato di fiducia**

L'accertamento sulle persone di cui all'art. 354 c.p.p. in relazione agli artt. 186, 186bis e 187 C.d.S. **NON PREVEDE la nomina di un legale d'ufficio** ai sensi dell'art. 97 c. 3 c.p.p. proprio perché il legale **NON deve** essere preventivamente avvisato.

Pertanto, se il soggetto decidesse di voler essere assistito dal **legale di fiducia** e quest'ultimo (*caso assai più che raro*) **decidesse di intervenire**

**l'accertamento sul soggetto**

**dovrà essere comunque immediatamente effettuato**

Il legale, una volta giunto, si limiterà a verificare la correttezza dello svolgimento delle operazioni non avendo il diritto di essere previamente avvertito



# Il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio

L'art. 161 c.p.p. prevede che il Giudice, il Pubblico Ministero o la **Polizia Giudiziaria** redigano un primo atto all'indagato nel quale lo invitano a dichiarare o a eleggere domicilio per la notificazione degli atti inerenti il procedimento penale cui è sottoposto.

Compito degli operatori di Polizia Giudiziaria è quello di **redigere apposito verbale** ex art. 161 c.p.p. ogni qualvolta il soggetto commetta un **illecito di natura penale**

Nei casi in esame **ogni qualvolta ci si imbatta in violazioni della lett. "b" e "c" del comma 2 dell'art. 186 C.d.S.**

**sia in presenza che in assenza di aggravante del comma 2bis oppure nel caso del comma 7**

## Il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio consta di:

- Data, luogo e ora della redazione
- Data, luogo e ora del fatto
- **Identificazione completa del soggetto**
- Recapiti del soggetto
- Indicazione del reato commesso
- Eventuale nomina del difensore di fiducia o riserva alla nomina
- Eventuale chiamata al Call Center per la nomina del difensore d'ufficio (*solo nei casi previsti*)
- Dichiarazione o elezione del luogo ove si intendono ricevere le notifiche degli atti riguardanti il processo
- **Dichiarazione di comprensione della lingua italiana o indicazione della traduzione effettuata dall'interprete** (*compiutamente identificato*)
- Sottoscrizione autografa dei verbalizzanti e della parte

A differenza del verbale di cui all'art. 354 c. 3 c.p.p., **una copia del verbale** ex art. 161 c.p.p. **deve essere consegnata** al soggetto

# L'annotazione di polizia giudiziaria:

La **polizia giudiziaria** (*ufficiali e agenti*) **ha l'obbligo di riferire** ai sensi dell'**art. 357 c.p.p.** le attività svolte ai fini delle indagini e della **individuazione delle fonti di prova**

*«La polizia giudiziaria **annota** secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova»*

L'annotazione deve contenere dettagliatamente tutte le operazioni svolte dalla P.G. (data, ora, luogo, operatori intervenuti, elementi descrittivi del fatto, sintomatologia, tipo di accertamento strumentale con risultanze, ecc.) e deve essere messo a disposizione del Pubblico Ministero senza ritardo



# Art. 186 C.d.S. comma 5

*“Per i conducenti **coinvolti in incidenti stradali** e **sottoposti alle cure mediche**, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.*

*Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.*

*Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al **prefetto** del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.*

*Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187”*

*(ritiro cautelare della patente)*

L'accertamento del tasso alcolemico può essere effettuato dalle strutture sanitarie su richiesta dell'organo di Polizia Stradale ai **conducenti** che risultino:

- coinvolti in sinistro stradale
- **e** sottoposti alle cure mediche

Quando il conducente *coinvolto in sinistro stradale* non ha riportato lesioni, l'accertamento di cui al presente comma **NON PUO'** essere effettuato poiché lesivo della libertà personale dell'individuo.

Il rifiuto posto in essere dal soggetto in questo caso **NON COSTITUISCE** **violazione di cui al comma 7.**

La P.G. in questi casi dispone della previsione normativa di cui al precedente **comma 4** e **DEVE PROCEDERE** secondo le disposizioni già citate (ossia con etilometro sul posto o presso il Comando più vicino o sulla base della sola sintomatologia)

Il rifiuto agli accertamenti di cui al **comma 4** **COSTITUISCE** violazione del comma 7.

Ogni qualvolta l'organo di Polizia Stradale sia chiamato ad effettuare i rilievi di un **sinistro** per il quale i conducenti abbiano riportato **lesioni**, gli **agenti operanti possono** richiedere alla struttura sanitaria, presso cui sono stati trasportati gli accertamenti tossicologici sull'eventuale assunzione di sostanze alcoliche.

**La richiesta degli accertamenti viene inoltrata al nosocomio secondo le modalità concordate con la Direzione Sanitaria**

e i medici provvedono ad evaderla rilasciando, poi, all'organo di Polizia procedente, la certificazione delle risultanze dei test nonché della prognosi delle lesioni subite.

Generalmente accertamento sanitario consiste nel **prelievo di materiale ematico** che sarà poi analizzato



**In tutti i casi  
la Polizia Giudiziaria deve recarsi  
presso la struttura sanitaria  
e rimanere in loco  
fino all'esecuzione dei prelievi**



# RITIRO PATENTE IN VIA CAUTELARE

Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 186 C.d.S. si legge: *“Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187”*

## **Art. 187 comma 5-bis**

Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile

e gli accertamenti di cui al comma 2 (*precursori*) abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

gli organi di polizia stradale **possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni**

La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore

# Art. 186 C.d.S. comma 7 - Rifiuto

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato  
in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3 (precursori)  
4 (etilometro) o 5 (prelievo in ospedale)*

***il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)***

*La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente** di guida per un periodo da sei mesi a due anni*

*e della **confisca del veicolo** con le **stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c)** salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione*

*Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente,*

***il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.***

*Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida*

Dopo la richiesta degli operanti secondo le modalità previste dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 186 C.d.S., **NON E' consentito rifiutare** l'accertamento



**E' sempre opportuno informare** il soggetto che l'eventuale **rifiuto** alla sottoposizione all'accertamento **equivale ad un illecito di natura penale** per il quale è **prevista la pena più grave** tra quelle indicate nel comma 2 dell'art. 186 C.d.S.

Ferma restando la contestazione della violazione di cui al comma 7

**in presenza di evidente sintomatologia**

**nulla osta anche alla contestazione della violazione**

**di cui al comma 2 (lett. «a»)**

Nel caso di specie è obbligatorio indicare dettagliatamente la sintomatologia

# E' considerato rifiuto:

- Il **diniego immediato** dichiarato dal soggetto ad effettuare l'accertamento
- Il **diniego** dichiarato dal soggetto **a continuare l'accertamento**
- Ogni atteggiamento/comportamento volto ad **evitare l'accertamento**
- Ogni atteggiamento/comportamento volto a **ritardare le operazioni**
- Ogni atteggiamento/comportamento volto ad **impedire le operazioni**
- La **fuga** dal luogo dell'accertamento

*“Può essere perseguito anche il **rifiuto indiretto**, cioè non espressamente dichiarato ma evidenziato da un comportamento volontario del conducente (es. **simulata incapacità di poter soffiare**) che rende impossibile l'accertamento. Detto comportamento (**mancanza di collaborazione, errata o ritardata o finta esecuzione delle istruzioni, ecc.**) **va, comunque, adeguatamente descritto**”*

Cass. Pen. IV – sentenza del 29/04/2015 n. 18093)

*“E' stato riconosciuto **reato il rifiuto anche se fatto con l'ammissione di essere in stato di ebbrezza**”*

(Cass. Pen. IV – sentenza del 09/10/2014 n. 42245)



# Recidiva

**La recidiva di cui al comma 2 lett. “c”  
deve avvenire nei due anni dal passaggio in giudicato  
della sentenza di condanna della precedente violazione**

*(Cass. Pen. IV – sentenza del 23/01/2017 n. 3348)*

**E’ considerato recidiva  
anche il nuovo rifiuto all’accertamento  
qualora il conducente sia stato già condannato per analoga violazione  
nei due anni precedenti.**

*(Cass. Pen. IV – sentenza del 22/03/2013 n. 13548)*

# **Art. 186bis comma 1**

**“E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:**

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;**
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;**
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;**
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati”.**

Il presente articolo è stato inserito nel C.d.S. dalla L. 29 Luglio 2010 n. 120 ed è rivolto a particolari categorie di **conducenti aventi**:

- età anagrafica **inferiore** agli **anni 21**
- oppure che hanno conseguito **la patente B** da **meno di tre anni**

**- oppure che esercitano:**

- Attività di **trasporto persone** (fino al numero di 8 posti escluso il conducente) ai sensi degli artt. 85, 86 e 87 C.d.S. (***taxi, NCC, ecc.***)
- Attività di **trasporto cose** ai sensi degli artt. 88, 89 e 90 C.d.S. (***per conto terzi, in servizio di linea o di piazza***)

**- oppure alla guida di:**

- **Autoveicoli** con **m.c.p.c. superiore a 3,5 t**
- ***autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t***
- **Autobus** o autoveicoli per **trasporto persone** con **numero di posti superiore a 8** escluso il conducente
- **Autoarticolati**
- **Autosnodati**

## Art. 186bis comma 2

*“I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 168 a euro 679, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un **tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 (g/l).**”*

*Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, **provochi un incidente**, le **sanzioni** di cui al medesimo periodo sono **raddoppiate**”.*

Si tratta di una **violazione** di natura di natura amministrativa immediatamente contestabile dall'operatore di Polizia Stradale  
**e NON COSTITUISCE stato di ebbrezza**

Tale violazione NON prevede alcuna sanzione accessoria ma soltanto una sanzione pecuniaria e la decurtazione 5 punti

**Invece**

*“Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 (g/l)*

*l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2”*

**Il controllo si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 186**

**I precursori etilometrici in dotazione, generalmente, sono tarati a 0,5 g/l e, pertanto, NON RILEVANO tassi inferiori**

**Non sono, quindi, utilizzabili per l'accertamento della violazione di cui all'art. 186bis comma 2 C.d.S. (ossia per il tasso compreso tra 0 e 0,5 g/l)**

**Si dovrà procedere direttamente con l'accertamento di cui all'art. 186 comma 4 (etilometro) o comma 5 (esami in ospedale)**

*Non sapendo quale sarà l'esito delle prove*

*occorre avvisare sempre circa il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia*

**NON E' consentita**

la contestazione dell'illecito **attraverso la sola sintomatologia** poiché una evidente sintomatologia indica già di per sé uno stato di alterazione superiore allo 0,00 g/l

## Art. 186bis comma 3

*“Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui*

*all'articolo 186, comma 2, lettera a) le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo*

*ove incorrano negli illeciti di cui*

*all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c) le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà”.*

# **Art. 186bis comma 6 - Rifiuto**

***“Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,***

***in caso di rifiuto dell'accertamento***

***di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186***

***il conducente è punito***

***con le pene previste dal comma 2, lettera c)***

***del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà***

- *sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni*
- *confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.*
- *Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.*
- *visita medica*
- *Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida*



## **Art. 186bis comma 7 - Ostatività**

*“Il conducente di età inferiore a diciotto anni,  
per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un  
**tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 (g/l)**  
**non può conseguire la patente** di guida di categoria **B**  
prima del compimento del **diciannovesimo anno di età**.”*

***Il conducente di età inferiore a diciotto anni**  
per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un  
**tasso alcolemico superiore a 0,5 (g/l)**  
**non può conseguire la patente** di guida di categoria **B**  
prima del compimento del **ventunesimo anno di età**”*



# **Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti**

*“Chiunque **guida** in **stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope** è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.*

*All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.*

*Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.*

*Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le **sanzioni** di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono **umentate** da un terzo alla metà.*

*La **patente di guida è sempre revocata** quando il reato è commesso da uno dei **conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis** ovvero in caso di recidiva nel triennio.*

*( **d**) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di **posti a sedere**, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di **autoarticolati** e di **autosnodati**”)*

*Con la **sentenza di condanna** ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la **confisca del veicolo**, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter”.*

La violazione, però, è commessa  
**solo ed esclusivamente**  
da chi guida in  
**stato di alterazione psico-fisica**  
**dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope**

**Cosa si intende?**

Il C.d.S. **non punisce chi si pone alla guida avendo assunto droghe o sostanze psicotrope ma chi**  
**dopo l'uso, manifesta ancora uno stato di alterazione dovuto ad esso**

Le tracce dell'assunzione di droghe o di sostanze psicotrope restano anche per lungo tempo nell'organismo umano e diverrebbe, così, difficile accertare il momento esatto della loro assunzione con la conseguente difficoltà per la P.G. di contestare la presente violazione

## Normale controllo di polizia stradale (non c'è stato incidente)

Violazione	Verbale accertata Violazione	Annot. PG	Ritiro patente per sospensione	Decurt. Punti	Aumento notturno tra le 22 e le 7	Elez. Domicilio	Fermo amm.vo	Sequestro amm.vo
Art. 187 c. 1	NO	SI	SI	SI (10)	SI	SI	NO	SI*

\* **La misura cautelare del sequestro** ai sensi dell'art. 224ter C.d.S. **si applica solo se conducente e proprietario sono la medesima persona o se il conducente è anche il comproprietario del veicolo.** Se il proprietario è **estraneo** all'illecito la misura cautelare del sequestro **NON SI APPLICA.**

In ogni caso di violazione commessa **tra le ore 22 e le ore 7** le sanzioni sono **umentate da un terzo alla metà** (comma 1-quater)

La **patente di guida** è sempre **revocata** quando il reato è commesso da uno dei **conducenti** di cui alla **lettera d) dell'articolo 186-bis comma 1**

# Art. 187 comma 1Bis

*“Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope **provoca un incidente stradale**, le **pene di cui al comma 1 sono raddoppiate** e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la **patente di guida è sempre revocata**. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222”*

**Come per quanto indicato nell'art. 186 c. 2bis**

anche per l'art. 187 è prevista una **aggravante sanzionatoria** per i conducenti che a causa del loro stato di alterazione **provocano un sinistro stradale**

Il verbo “provoca” sottintende una

**responsabilità o corresponsabilità nel fatto**

**che è ben diversa dal solo coinvolgimento nel sinistro**

## Art. 187 comma 1bis

### Incidente stradale con responsabilità/corresponsabilità

Violazione	Verb. Accert. Violaz.	Ann. PG	Ritiro patente per revoca	Dec. Punti	Aum. Nott.no tra le 22 e le 7	Elez. Domicilio	Fermo amm.vo	Sequestro amm.vo
Art. 187 c. 1bis	NO	SI	SI	SI (10)	SI	SI	NO	SI*

\* La misura cautelare del **sequestro** ai sensi dell'art. 224ter C.d.S. si applica **solo se** conducente e proprietario sono la medesima persona o se il conducente è anche il comproprietario del veicolo. Se il proprietario è **estraneo** all'illecito la misura cautelare del sequestro **NON SI APPLICA**

In ogni caso di **violazione** commessa **tra le ore 22 e le ore 7** le sanzioni sono **umentate da un terzo alla metà** (comma 1-quater)

## **Art. 187 comma 2**

*“Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3,*

**gli organi di Polizia stradale**

*secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica,*

**possono sottoporre i conducenti**

**ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove**

*anche attraverso apparecchi portatili”*

**La norma ricalca in pieno  
quella di cui al comma 3 dell'art. 186 C.d.S.**



Le modalità di esecuzione sono le medesime dell'art. 186 c. 3 C.d.S.

**si tratta di un accertamento di tipo "preliminare"**

attraverso cui l'organo di Polizia procedente inizia l'attività di indagine volta ad accertare le prove del reato ed è, pertanto, **escluso dagli accertamenti urgenti sulla persona** di cui all'art. 354 c. 3 c.p.p. che, al contrario, prevedono le già note garanzie di legge.

Tali prove si effettuano con strumenti in dotazione agli organi di Polizia comunemente definiti "**drug-test**" come, *ad esempio*, il *Drogometro HRDR 200\_ALC* o il *Cozart RapiScan*



Anche in questo caso si tratta di una facoltà dell'organo di Polizia e non di un obbligo

Il soggetto

**NON PUO' rifiutare**

In caso di rifiuto si contesterà la violazione di cui al comma 8

# **Art. 187 comma 2Bis**

Quando gli **accertamenti** di cui al comma 2 forniscono **esito positivo** ovvero **quando si ha altrimenti ragionevole motivo** di ritenere che il conducente del veicolo si trovi

sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope  
i conducenti

nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad **accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici** su campioni di mucosa del cavo orale

**prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia**

il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale



## **Art. 187 C.d.S. comma 3**

*“Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario*

*delle forze di polizia*

*ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo*

*gli agenti di polizia stradale*

*fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

***Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso”***

- Quando a seguito dell'**accertamento "preliminare"** si ha esito **positivo**
- o quando si ha **ragionevole motivo di ritenere** che il conducente si trovi in stato di alterazione dovuto all'uso di droghe o sostanze psicotrope
- o in caso di **incidente stradale**

la P.G. procedente **può sottoporre** il conducente ad

- **accertamenti clinico-tossicologici e strumentali**
- o **all'analisi di campioni di mucosa o di fluido del cavo orale**
- o **al prelievo di campioni di liquidi biologici**  
svolti dal **personale sanitario**

In questo caso **è sempre fatto obbligo**

di dare **avviso orale** al soggetto

con le **stesse modalità previste per l'art. 186**

*ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 disp. att. c.p.p.*

## ***Come si effettua l'accompagnamento?***

Si può fare in caso di sinistro con o senza feriti compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso

Non vi sono particolari adempimenti da dover adottare

Si può fare col medesimo veicolo di servizio degli operatori con tutte le garanzie necessarie per loro incolumità

**NON PUO' essere coatto**, salvo i casi di cui all'art. 359bis c. 3bis c.p.p. in relazione agli artt. 589bis e 590bis c.p. su disposizione del P.M.

Nelle ipotesi diverse dalle violazioni di cui agli artt. 589bis e 590bis c.p. **l'accompagnamento può essere effettuato solo ed esclusivamente se il soggetto acconsente**

**Qualora il soggetto rifiutasse**

**si concretizzerà il reato di rifiuto di cui al comma 8**

## Art. 187 C.d.S. comma 4

*“Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186”*

### Le strutture sanitarie svolgono

- **su richiesta dell'organo di P.G.**
- **o secondo il protocollo sanitario ai fini della cura** delle lesioni subite dal soggetto

**gli accertamenti** sull'assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle medesime modalità con cui si effettuano gli accertamenti per il tasso alcolemico di cui al comma 5 dell'art. 186 C.d.S.

Anche per questo tipo di verifica sono obbligatorie le garanzie di legge al soggetto consistenti nell'avviso della facoltà di essere assistito da un legale di fiducia ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 disp. att. c.p.p.

*«...si ha ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope **sia effettuata una visita medico-legale ed il contestuale prelievo di campioni biologici** (sangue, se lo consente ovvero urine e saliva), allo scopo di verificare se lo stesso si trova in condizioni di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché, se il conducente è ricoverato o è stato medicato perché coinvolto in incidente stradale, il contestuale accertamento del tasso alcolemico nel sangue;*

- ***di riferire** all'Ufficio di polizia sopraindicato, con ogni cortese urgenza, l'esito dei predetti accertamenti dal quale si possa desumere se la persona si trova in **stato di alterazione psico-fisica** e l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei campioni biologici prelevati (sangue-urine-saliva);*

- ***di riferire**, se il conducente è coinvolto in incidente stradale, **anche il tasso alcolemico nel sangue venoso e la descrizione clinica della sintomatologia correlata.**»*

# Corte di Cassazione Sez. IV Penale

## Sentenza n. 3900/2021

La Corte nel dichiarare fondato il motivo e quindi nell'accogliere la richiesta di **annullamento della sentenza di condanna** ha dovuto ribadire concetti già espressi in precedenza, ed in particolare:

**a)** quello secondo cui per poter affermare la penale responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 187 c.d.s. ***"non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione"***;

**b)** quello che ribadisce **le differenze intercorrenti tra il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) e quello di guida in stato di alterazione causato dell'uso di sostanze stupefacenti, dacché solo nel primo caso la quantità di sostanza assunta assume rilevanza ai fini della gradazione della sanzione, mentre nella seconda ipotesi oltre ad essere indifferente la quantità di sostanza assunta, è "necessario che lo stato di alterazione psico-fisica sia conclamato e derivi dall'uso di droga"**.



## **Art. 187 C.d.S. comma 5Bis – Ritiro cautelare della patente**

*“Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore”.*

All'organo di Polizia che procede **è consentito il ritiro della patente** di guida **sino all'esito degli accertamenti** e **per un periodo non superiore a 10 giorni**

**Questa misura cautelare si applica alle condizioni sopra riportate  
sia in caso di un normale controllo di Polizia Stradale  
sia in caso di incidente, con o senza feriti**

## **Art. 187 comma 8 - Rifiuto**

*“Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119”.*

**Quanto detto a proposito della violazione di cui all'art. 186 c. 7 C.d.S.  
giurisprudenza inclusa  
si applica al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti  
di cui al comma 8 dell'art. 187 C.d.S.**